

Sentenza: 25 febbraio 2020, n. 77/2020

Materia: pubblico impiego; ordinamento degli uffici regionali e degli enti dipendenti della Regione

Parametri invocati: Articoli 3, 5, 97, 117, quarto comma, e 120 della Costituzione; art. 10 L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); artt. 2, lettere a) e b), 3, lettera l), 4 e 38 L. Cost. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Regione Autonoma Valle d'Aosta

Oggetto: art. 1, commi 300, 360, 361, 362, 363, 364 e 365, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), nonché art. 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12

Esito: Non fondatezza delle questioni sollevate

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

La Regione Valle d'Aosta impugna le disposizioni di cui in epigrafe, introducendo un giudizio in via cautelativa, ipotizzando che esse siano applicabili anche alla stessa ricorrente e ritenendo in tale caso sussistente una violazione delle proprie competenze.

A mente della giurisprudenza della Corte, questo tipo di giudizi è ammissibile ogni qual volta la prospettata ipotesi interpretativa non risulti implausibile.

Nel caso di specie, come si vedrà nel prosieguo, erano presenti elementi per non ritenere del tutto infondata l'opzione ermeneutica.

La prima parte della sentenza è dedicata all'esame dei motivi di impugnazione dei commi 300 e 360 dell'articolo 1 della legge 145/2018, che impongono il reclutamento dei pubblici dipendenti, anche del settore medico sanitario, con la modalità del cosiddetto concorso unico, indetto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Corte fa per prima cosa notare come il comma 300 si riferisca solo a determinate assunzioni, finanziate con un fondo che si riferisce alle sole amministrazioni statali.

Già questo dato escluderebbe che la disciplina impugnata sia applicabile alla Regione Valle d'Aosta; il dubbio potrebbe comunque sorgere leggendo il comma 360 che si riferisce a tutte le amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 165/2001, novero che notoriamente comprende anche le regioni, sia ordinarie che a statuto speciale.

Tuttavia occorre considerare, osservano i giudici, che lo Statuto speciale conferisce alla Regione Valle d'Aosta una competenza primaria in materia di "ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale", nonché in materia di "ordinamento degli enti locali e relative circoscrizioni".

Per quanto riguarda il cosiddetto limite delle grandi riforme economico sociali, espressamente richiamato dallo statuto speciale, si fa notare nella pronuncia come la l. 421/1992 (la legge delega per la riforma del pubblico impiego, cui dette attuazione il d.lgs. 29/93) abbia fatto salve le competenze in materia di pubblico impiego dello statuto valdostano e le relative norme di attuazione, anche con

riferimento al bilinguismo.

Considerando in fine che l'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 ha esteso alle regioni a statuto speciale le norme che la riforma ha riconosciuto alle regioni a statuto ordinario, se di maggior favore rispetto alle preassegnate competenze, la Valle d'Aosta si può considerare titolare della competenza residuale in materia di "ordinamento e organizzazione amministrativa regionale".

Tutto ciò premesso, la Corte conclude per l'infondatezza delle questioni sollevate, non sussistendo la violazione di alcun parametro sulla competenza.

La seconda parte della sentenza è dedicata all'esame dei motivi di impugnazione dei commi da 361 a 365 della l. 145/2018, che avevano escluso, tra l'altro, per i nuovi concorsi, il noto meccanismo dello scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei non vincitori, per il caso di posti vacanti nella medesima categoria e qualifica, istituiti in dotazione organica prima dell'emanazione del bando di concorso.

Le disposizioni riguardavano poi l'utilizzo delle graduatorie già in essere, stabilendo deroghe e modulazione dei tempi di applicazione delle disposizioni stesse (art. 9 bis, d.l. 135/2018, del pari impugnato).

Nonostante la legge 160/2019 abbia espressamente abrogato e sostituito la disciplina di scorrimento delle graduatorie, la Corte non ritiene che sia venuta a cessare la materia del contendere e dunque procede all'esame del merito.

Ricordato innanzi tutto che la disciplina delle graduatorie appartiene alla fase pubblicistica del reclutamento dei dipendenti pubblici, restando escluso che in merito ad essa si possa parlare di "privatizzazione", i giudici costituzionali affermano che la disciplina in oggetto rientra pacificamente nella competenza legislativa residuale in materia di "organizzazione amministrativa", che spetta anche alle regioni a statuto speciale, a mente della già ricordata legge costituzionale 3/2001 (art. 10). La pronuncia giunge dunque ad escludere l'applicabilità della disciplina dello scorrimento delle graduatorie recata dalla normativa statale non solo alla Regione Valle d'Aosta, ma a tutte le regioni. Di conseguenza, la sentenza non rileva violazioni di competenza, né, vista l'inapplicabilità alle regioni, violazioni del principio di leale collaborazione o di altri parametri, concludendo per l'infondatezza delle questioni sollevate.

Con il solo limite dell'efficienza e della ragionevolezza, la Regione Valle d'Aosta potrà dunque continuare a gestire lo scorrimento delle graduatorie secondo le proprie norme interne.